



## Comune di Chieti

II Settore – Servizio Politiche Sociali

DETERMINAZIONE N.

519

DEL

13 GIU. 2023

N. d'ordine Reg. Settore

53

del

12-05-2023

**OGGETTO:** APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA AL COINVOLGIMENTO DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER L'ATTIVAZIONE IN COPROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DEI SEGUENTI SERVIZI LEPS:

- UN CENTRO DIURNO SOCIO-RIABILITATIVO A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'
- UNA RESIDENZA TEMPORANEA DI SOLLIEVO PER DISABILI

INSERITI NELL'ASSE TEMATICO 2 AREA 2° DEL PIANO SOCIALE DISTRETTUALE 2023/2025 DELL'ADS 08 COMUNE DI CHIETI AI SENSI DELLA L.241/1990DELL' ART. 55 DEL D. LGS. 117/2017 ( CODICE TERZO SETTORE ) E SS.MM.II. E DELLA LEGGE 328/2000.

### IL DIRIGENTE II SETTORE

#### Preso atto che

- con Verbale n. 63/2 del 24 febbraio 2022 il Consiglio Regionale, in attuazione della L.R. 27 marzo 1998, ha Approvato il Piano Sociale Regionale 2022-2024 come proposto dalla DGR n. 43 del 7.02.2022 e pubblicato sul B.U.R.A. edizione speciale n. 53 dell' 11 maggio 2022;
- che con deliberazione n. 414 del 29.07.2022, la Giunta Regionale ha approvato la documentazione di supporto alle attività di avvio e definizione dei Piani distrettuali Sociali ;
- il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 272 del 14 dicembre 2022 ha approvato il Piano Sociale Distrettuale (PSD) 2023/2025 dell'ADS n. 08 / ECAD Comune di Chieti, nel quale è previsto l'Asse Tematico 2 Disabilità e non autosufficienza – Area 2A” Programma per la non autosufficienza e sostegno al caregiver familiare ed altre categorie fragili

**Richiamata** la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle

fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati, ed in particolare:

- l'art. 1, comma 1, il quale recita: "La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, incoerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione";
- l'articolo 1, comma 5, il quale prevede che "Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati";
- l'art. 5, commi 2 e 3, il quale prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti interessati la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
- l'art. 6, comma 2, lettera a), il quale attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti interessati.

**Visti:**

- l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale prevede che al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi;
- il D. Lgs. 117 del 03.07.2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), il quale, nell'ambito del TITOLO VII "dei rapporti con gli enti pubblici", prevede all'art. 55 che: In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n.241;
- l'art.119, D.Lgs. 267/2000 che, in applicazione dell'art. 43, L. 449/1997, prevede che i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati;
- l'art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all'interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. La legge 241 è dunque il contenitore

giuridico all'interno del quale inscrivere le pratiche di Welfare collaborativo e in particolare la co-progettazione;

- le Linee Guida ANAC n. 17 del 27.7.2022 recanti “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali” secondo le quali “Per lo svolgimento dei servizi sociali, ivi compresi quelli individuati nell’allegato IX del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono decidere di ricorrere a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione, qualora ritengano opportuno organizzar egli stessi avvalendosi della collaborazione degli Enti del terzo settore”;
- la Corte Costituzionale con sentenza n. 131/2020 ha definito la co-progettazione come “una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118, c. 4, Cost”, un originale canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito per la prima volta in termini generali come una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria. La stessa Corte ha affermato che la procedura “non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”;
- le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs.117/2017 (Codice del terzo settore), approvate con DM n. 72 del 31.03.2021.

**Considerato**, inoltre, che la co-progettazione:

- ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnership con i soggetti interessati individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;
- fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all’adeguatezza dell’impegno privato nella funzione sociale;
- non è riconducibile all’appalto di servizi e agli affidamenti in genere, in quanto il procedimento relativo all’istruttoria pubblica di co-progettazione è destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato, che sostituisce il provvedimento finale di concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, finalizzato all’attivazione di una partnership per l’esercizio condiviso della funzione di produzione e erogazione di servizi ed interventi sociali;
- si colloca nella direzione del welfare sussidiario, di natura promozionale, fondato sulla responsabilità sociale sull’esercizio comune della “funzione pubblica”;
- pertanto, in virtù di quanto precisato nelle predette “Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del Dlgs n. 11/2017” approvate con D.M. n. 72 del 31.3.2021, la co-progettazione si sostanzia in una forma di partenariato pubblico-privato e che la stessa è contemplata nello specifico strumento di programmazione dei servizi sociali, costituiti dal Piano Sociale Distrettuale 2023-2025 dell’ADS n. 08 / ECAD Comune di Chieti;

**Considerato**, altresì, che a fronte dei nuovi fenomeni sociali, anche dovuti al periodo di pandemia da Covid-19, diverso deve essere l’approccio all’inclusione delle persone con disabilità. Occorre utilizzare strumenti e interventi flessibili e adatti alle diverse situazioni. È necessario, pertanto, strutturare un approccio di sistema delle politiche sociali considerando quali paradigmi, la centralità della persona, il valore delle risorse di comunità, la trasversalità e l’interdisciplinarietà. La metodologia di lavoro utilizzata deve porre quindi forte attenzione alla territorialità e alla prossimità, nonché alla personalizzazione e

differenziazione degli interventi.

**Richiamate** le modifiche apportate al Codice degli appalti (D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.) dalla legge n. 120 del 2020 (c.d. Decreto “semplificazioni”), agli articoli 30 “Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione degli appalti”, 59 “Scelta delle procedure e oggetto del contratto” e 140 “Norme applicabili ai servizi sociali”, finalizzate a riconoscere autonomo valore alle “forme di coinvolgimento degli enti di terzo settore previste dal titolo VII del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”;

**Premesso che:**

- con determinazione dirigenziale prot. II Settore num. 60/2023 si è provveduto ad affidare temporaneamente (sino al 30/06/2023) i servizi in oggetto, nelle more dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica di cui al presente provvedimento;

**Ritenuto:**

- di dover provvedere ad approvare l’AVVISO per indire ai sensi della L. 241/1990, dell’art. 55 del Dlgs 117/2017 ( codice terzo settore ) e della L.328/2000, la pubblica manifestazione d’interesse per l’individuazione di soggetti partner del terzo settore disponibili alla co-progettazione e successiva gestione, adeguata ai nuovi scenari ed esigenze, dei seguenti servizi:
  - ✓ **Centro diurno per non autosufficienti**  
programmato “nell’Asse Tematico 2 – Area 2A” schede Id. n° 14 e 21 del Piano Sociale Distrettuale (PSD) 2023/2025 dell’ADS n. 08 / ECAD Comune di Chieti
  - ✓ **Residenza temporanea di sollievo per disabili**  
programmato “nell’Asse Tematico 2 – Area 2A” schede Id. n° 22 del Piano Sociale Distrettuale (PSD) 2023/2025 dell’ADS n. 08 / ECAD Comune di Chieti

con durata corrispondente alla vigenza alla vigenza del Piano Sociale d’Ambito Distrettuale 2023-2025 dell’ECAD n. 08 – Chieti ( 31.12.2025 ) e decorrenza dalla data di avvio delle attività a seguito della sottoscrizione dell’accordo di collaborazione prevista per il 01.07.2023;

- Visto il Dlgs 267/2000;

- Visto il Dlgs 117/2017

- Vista la deliberazione di C.C. n. 272 del 14.12.2022 con cui è stato approvato il Piano Sociale Distrettuale 2023-2025;

- dato atto di aver preso visione delle prescrizioni contenute nel piano anticorruzione di cui alla delibera di G.C. n. 279 del 28.04.2022 e di averne attuato le misure;

- dato atto, ai sensi dell’ art.6 bis della Legge 241/1990 e dell’ art. 1 c.9, lett. E della legge 190/2012, della insussistenza di cause di conflitti di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell’ ufficio;

#### **DETERMINA**

- di approvare, per le motivazioni sopra esposte, l’AVVISO PUBBLICO, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA AL COINVOLGIMENTO DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER L’ATTIVAZIONE IN COPROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE dei seguenti servizi LEPS:

- ✓ CENTRO DIURNO SOCIO-RIABILITATIVO A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’
- ✓ RESIDENZA TEMPORANEA DI SOLLIEVO PER DISABILI

INSERITI NELL’ASSE TEMATICO 2 AREA 2° DEL PIANO SOCIALE DISTRETTUALE 2023/2025

DELL'ADS 08 COMUNE DI CHIETI ai sensi della L.241/1990, dell'art. 55 del Dlgs 117/2017 ( Codice Terzo Settore ) e ss.mm. e della L. 328/2000;

- di approvare la modalità e le tempistiche di presentazione delle domande, come riportato nell' AVVISO;
- di disporre quale termine ultimo per la presentazione delle candidature la data del **decimo giorno successivo alla pubblicazione dell' Avviso**;
- di dare atto che il presente provvedimento trova copertura finanziaria nelle risorse del Piano Sociale Distrettuale 2023\_2025, giusta deliberazione CC n. 272/2022, nel redigendo bilancio 2023 come segue:

**o Residenze temporanee di sollievo per disabili – CIG: 982468635E**

programmate “nell’Asse Tematico 2 — Area 2A” schede Id. n° 22 del Piano Sociale Distrettuale (PSD) 2023/2025 dell’ADS n. 08 / ECAD Comune di Chieti:

€ 21.440,14 al cap. 17866/1, Redigendo Bil. 2023, codice gestionale 1.03.02.15.999, dal 01/07/2023 al 31/12/2023;

€ 42.033,27 al cap. 17866/1, Redigendo Bil. 2024, codice gestionale 1.03.02.15.999 per l’anno 2024;

**o Centro diurno non autosufficienti – CIG: 9824536794**

programmate “nell’Asse Tematico 2 — Area 2A” schede Id. n° 14 e 21 del Piano Sociale Distrettuale (PSD) 2023/2025 dell’ADS n. 08 / ECAD Comune di Chieti:

€ 53.500,00 al cap. 17853/3, Redigendo Bil. 2023, codice gestionale 1.03.02.15.999, coll. Cap. 2177/3, dal 01/07/2023 al 31/12/2023;

€ 107.000,00 al cap. 17853/3, Redigendo Bil. 2024, codice gestionale 1.03.02.15.999, coll. Cap. 2177/3, per l’anno 2024;

€ 84.582,50 al cap. 17861, Bil. 2023, codice gestionale 1.03.02.15.999, dal 01/07/2023 al 31/12/2023;

€ 25.000,00 al cap. 17840/4, Redigendo Bil. 2023, codice gestionale 1.03.02.15.008 dal 01/07/2023 al 31/12/2023;

€ 164.836,70 al cap. 17861, Redigendo Bil. 2024, codice gestionale 1.03.02.15.999 per l’anno 2024,

€ 50.000,00 al cap. 17840/4 Redigendo Bil. 2024, codice gestionale 1.03.02.15.008

con riserva di provvedere al definitivo impegno di spesa alla conclusione della co-progettazione e per l’annualità 2025 a seguito dell’approvazione del bilancio pluriennale;

- di pubblicare il predetto AVVISO ed i relativi allegati all’ Albo pretorio di codesto Ente e sul sito del Comune;
- di trasmettere il presente provvedimento:  
all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;  
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria

COMUNE DI CHIETI  
IV SETTORE GESTIONE RISORSE  
FINANZIARIE

Visto per la regolarità contabile  
attestazione di copertura finanziaria  
ai sensi dell'art. 133 e art. 147 bis c.  
1, 2° periodo D.Lgs 267/2000

FAVOREVOLE

Chieti, li 08.06.2023

Il Dirigente del IV Settore  
Gestione Risorse Finanziarie  
Dott. Franco Rispoli

Il Dirigente II Settore

Servizio Politiche sociali abitative

(Dott.ssa Angela Falcone)

519

SEGRETERIA GENERAL  
REGISTRO DETERMINAZIONI  
N. 518 del 13 GIU. 2023

~~L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO~~  
*Dot.ssa Annamaria Mancini*

La presente determinazione resterà affissa all'Albo Pretorio online per gg.15 consecutivi: dal 13 al 27 giugno 2023.

La presente copia è conforme all'originale.

Chieti, 13 giugno 2023



Il Funzionario  
*Dot.ssa Annamaria Mancini*